

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 8 luglio 2013 (11.07) (Or. en)

11754/13 ADD1

Fascicolo interistituzionale: 2011/0194 (COD)

PECHE 292 CODEC 1643

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del:	Segretariato generale del Consiglio
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte prima) / Consiglio
n. prop. Comm.:	12516/11 PECHE 188 CODEC 1167 - COM (2011) 416 final
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura Accordo politico

1. Dichiarazione di Francia, Germania, Spagna, Belgio, Danimarca, Portogallo, Grecia e Malta sull'informazione da fornire obbligatoriamente ai consumatori

La Francia, la Germania, la Spagna, il Belgio, la Danimarca, il Portogallo, la Grecia e Malta ritengono che l'informazione che dovrà essere fornita obbligatoriamente ai consumatori, in particolare sulla categoria di attrezzi usati dai pescatori, il termine minimo di conservazione o l'indicazione della zona di cattura o di produzione nonché, per quanto riguarda la pesca in acque dolci, la menzione del corpo idrico non debba generare vincoli e oneri amministrativi eccessivi per gli Stati membri e i loro operatori.

11754/13 ADD1 der/DER/ao/T 1
DG B 3A

2. Dichiarazione della Spagna sull'informazione da fornire obbligatoriamente ai consumatori per quanto riguarda gli attrezzi utilizzati

Articolo 42

La Spagna ritiene che l'informazione che dovrà essere fornita obbligatoriamente ai consumatori non debba recare pregiudizi al settore e rileva in particolare che l'obbligo di includervi la categoria di attrezzi da pesca non pregiudicherà né discriminerà altri attrezzi da pesca autorizzati dall'UE e utilizzati conformemente alla normativa comunitaria in vigore.

3. Dichiarazione della Commissione

Articolo 42

La Commissione deplora che l'accordo tra i colegislatori abbia eliminato dalla proposta della Commissione l'obbligo di indicare la data di cattura e la data della raccolta per i prodotti della pesca ovvero dell'acquacoltura. Ritiene che questi dati forniscano ai consumatori informazioni essenziali. L'indicazione delle date di cattura e di raccolta va chiaramente a beneficio dei pescatori e allevatori artigianali e favorisce le filiere brevi per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

La Commissione deplora inoltre che i colegislatori abbiano eliminato dalla proposta della Commissione l'applicazione di determinati obblighi in materia di etichettatura ai prodotti preparati o conservati, ossia denominazione commerciale, metodo di produzione e provenienza. La Commissione ritiene che questi obblighi rispondano al desiderio sempre più diffuso da parte del pubblico di ottenere informazioni sul contenuto dei prodotti conservati e preparati. Si tratta inoltre di un aspetto essenziale della credibilità e qualità della produzione dell'Unione.

La Commissione tiene a ribadire che i miglioramenti in materia di etichettatura da essa proposti non imporrebbero oneri sproporzionati al settore della pesca in quanto si basano sugli obblighi vigenti in materia di tracciabilità.

11754/13 ADD1 der/DER/ao/T DG B 3A **TT**